

BGer B_39/2002 vom 31. Januar 2006

Bundesgericht, 2006-01-31, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_B_39_2002

FR: TF B_39/2002 du 31 janvier 2006

IT: TF B_39/2002 del 31 gennaio 2006

Erwägungen

E. 1

Litigiosa è la questione di sapere se la Corte cantonale fosse competente, *ratione materiae*, a statuire sull'attribuzione di una quota degli averi della Fondazione F._____ al ricorrente.

E. 2

La lite non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi a esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG).

E. 3.1

Giusta l' art. 73 LPP , ogni Cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto (cpv. 1). Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo (cpv. 4).

Nel Cantone Ticino, competente a dirimere tali controversie è il Tribunale cantonale delle assicurazioni, quale istanza unica (art. 8 cpv. 1 della legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 25 giugno 1982 [LALPP; RL/TI 6.4.8.1]).

E. 3.2

Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente esposto come le autorità indicate all' art. 73 LPP siano competenti, *ratione materiae*, a dirimere contestazioni che vertono su questioni specifiche della previdenza professionale, in senso stretto o lato del termine. Ciò si avvera allorquando la lite concerne specificamente l'ambito della previdenza professionale ed ha quale oggetto il rapporto di previdenza tra un avente diritto e un istituto di previdenza. Essenzialmente si tratta di controversie relative a prestazioni assicurative, prestazioni di libero passaggio (ora: prestazioni d'entrata o di uscita) e contributi. Per contro, il rimedio di cui all' art. 73 LPP non è dato se la contestazione, pur avendo ripercussioni su di essa, non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 125 V 168 consid. 2 e riferimento; RSAS 2001 pag. 485).

E. 3.3

Giusta l' art. 23 cpv. 1 LFLP , nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004, in caso di liquidazione parziale o totale dell'istituto di previdenza, al diritto alla prestazione d'uscita si aggiunge un diritto individuale o collettivo ai fondi liberi.

L'autorità di sorveglianza decide se le condizioni di una liquidazione parziale o totale sono adempiute. Essa approva il piano di ripartizione.

Il diritto individuale o collettivo ai fondi liberi secondo l' art. 23 LFLP nasce con la crescita in giudicato della decisione dell'autorità di vigilanza di approvare il piano di ripartizione, ritenuto che i fondi liberi corrispondono alla differenza fra il patrimonio (attivo del bilancio) e le riserve (passivo del bilancio; Jacques-André. Schneider, Fonds libres et liquidations de caisses de pensions, *Eléments de jurisprudence*, in: RSAS 2001 pagg. 454 e 473).

In caso di scioglimento per ristrutturazione di un istituto di previdenza, il piano di ripartizione dei fondi liberi deve rispettare il principio di uguaglianza di trattamento dei destinatari. Il consiglio di fondazione dispone, a tale scopo, di un ampio potere di apprezzamento, su cui l'autorità di vigilanza non ha il diritto di intervenire, a meno che si tratti di decisione arbitraria (Schneider, *op. cit.*, pag. 472). La liquidazione della fondazione avviene ad opera del consiglio di fondazione sotto la sorveglianza dell'autorità di vigilanza attraverso l'allestimento di un piano di ripartizione (Bruno Lang, *Freizügigkeit in der beruflichen Vorsorge*, in: RSAS 1992 pag. 187).

Per giudicare i ricorsi contro le decisioni delle autorità di vigilanza, il Consiglio federale ha istituito una commissione di ricorso indipendente dall'amministrazione (art. 74 cpv. 1 e 2 LPP), le cui decisioni possono essere impugnate davanti al Tribunale federale con ricorso di diritto amministrativo (cpv. 4).

E. 4.1

Il ricorrente è dell'avviso che i primi giudici siano competenti per stabilire la sua partecipazione alla distribuzione di una quota del fondo libero della Fondazione F._____ (fondo padronale della Banca E._____), essendo sorta una pretesa individuale a seguito dello scioglimento riconducibile alla ristrutturazione del gruppo CE._____. Chiede pertanto l'annullamento del giudizio impugnato e il rinvio degli atti alla Corte cantonale, affinché si determini nuovamente previo complemento probatorio.

E. 4.2

La tesi ricorsuale merita di essere accolta. Secondo giurisprudenza, le decisioni dell'autorità di vigilanza in merito all'approvazione di un piano di ripartizione, in caso di liquidazione totale o parziale di un istituto di previdenza, sono suscettibili di ricorso giusta l' art. 74 LPP (DTF 119 Ib 50 consid. 1c; consid. 1.2 non pubblicato della sentenza DTF 128 II 394 del 10 settembre 2002, 2A.54/2002; cfr. pure RSAS 1995 pag. 377 consid. 3). Di conseguenza, eventuali censure dirette contro un piano di ripartizione non possono essere fatte valere con una petizione, ma nell'ambito di un ricorso amministrativo alla Commissione di ricorso LPP e, in ultima istanza, al Tribunale federale (cfr. DTF 128 II 394). Per contro il tema di sapere se una persona soddisfi i criteri indicati dal piano di ripartizione, formalmente cresciuto in giudicato, è una questione che riguarda l'esecuzione del piano stesso e che dev'essere esaminata nell'ambito delle vie di diritto dell' art. 73 LPP (sentenza del 14 novembre 2003 in re R., B 41/03, riassunta in: HAVE 2004 pag. 125; sentenza del 3 marzo 2005 in re K., B 107/04). Ne consegue che, anche nel caso in cui il piano di ripartizione fosse cresciuto in giudicato, l'affiliato può far valere nei confronti dell'istituto previdenziale, adendo le vie di diritto dell' art. 73 LPP , una pretesa derivante dal fatto che l'istituto gli abbia rifiutato il diritto a tutti o parte dei fondi liberi per il motivo ch'egli non adempirebbe i criteri posti dal piano di ripartizione (cfr. sentenza del 25 luglio 2005 in re M., B 6/05, consid. 5.2).

E. 4.3

In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso di diritto amministrativo merita di essere accolto nel senso che la causa è rinviata alla Corte cantonale affinché proceda all'esame del merito della lite.

E. 5

La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative ai sensi dell' art. 134 OG , la procedura è onerosa. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste in solido a carico delle controparti, le quali verseranno altresì al ricorrente, assistito da un legale, pure solidalmente, fr. 2'500.- a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.